



**CAMERA PENALE DI MILANO**

GIAN DOMENICO PISAPIA



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

## **E GLI IRRISPETTOSI SAREMMO NOI...**

Ci siamo sentiti dire, pubblicamente, da un magistrato, giudice di Cassazione e componente del CSM, che noi avvocati siamo sostanzialmente dei venduti, che per una parcella in più facciamo scelte processuali inutili per i clienti e che dovremmo pagare personalmente per poter esercitare il diritto di impugnazione del nostro assistito, così la smetteremmo con quelle bieche tattiche dilatorie come quella di impugnare una sentenza di condanna.

Avremmo potuto rispondere, sempre pubblicamente, usando lo stesso registro, che ci sono magistrati che impiegano anni per depositare le sentenze, che commettono per superficialità gravi errori giudiziari e che i criteri di nomina degli uffici direttivi potrebbero essere condizionati da logiche del tutto estranee al buon funzionamento degli uffici stessi.

Non lo abbiamo fatto, convinti come siamo che il mal funzionamento del sistema giustizia non derivi dalle cattive condotte del singolo, ma da un complesso di fattori che riguardano, innanzitutto, le norme che ad esso presiedono e le risorse che ad esso sono destinate.

Ci siamo limitati a chiedere rispettosamente che il rappresentante del CSM, che pronunciando pubblicamente quelle affermazioni offensive dell'intera avvocatura aveva screditato una figura essenziale per il corretto funzionamento dell'intero procedimento, non fosse il portavoce dell'intero CSM alla inaugurazione dell'anno giudiziario presso la sede di Corte di Appello di Milano, con il portato di rappresentatività che tale designazione avrebbe determinato.

Ora il CSM, o meglio il suo Comitato di Presidenza, ci ricorda che tutti, e dunque il consigliere Davigo, possono manifestare liberamente il loro pensiero e che siamo stati NOI irrispettosi a chiedere di rivalutare tale designazione.

Si rassereni l'Onorevole Consiglio: NOI siamo stati e saremo sempre rispettosi della Magistratura, critici e vigili, come la legge ci impone, ma sicuri che il sistema possa funzionare con l'impegno e la considerazione reciproca di tutte le sue componenti, come la nostra Costituzione prevede.

E così continueremo, rispettosamente, a batterci affinché chi ne scredita una componente non assurga a pubblico rappresentante dell'altra.

Milano, 30 gennaio 2020

Il Consiglio Direttivo



## **IL CARCERE DI BOLLATE NON E' UNO SPOT MA UN MODELLO DA ADOTTARE E REPLICARE**

Il Procuratore di Catanzaro, Dr. Nicola Gratteri, durante la trasmissione televisiva *"In mezz'ora in più"* condotta da Lucia Annunziata che è andata in onda domenica pomeriggio sull'emittente pubblica RAI 3, ha definito il Carcere di Bollate un mero "Spot". Tale definizione è del tutto inaccettabile. Il carcere di Bollate ha un tasso di recidiva del 17% rispetto alla media nazionale che è di circa il 70%. Si tratta quindi di una realtà positiva che non può e non deve essere banalizzata. E' sufficiente rilevare che su un totale di 1300 detenuti oltre 200 contribuiscono al loro mantenimento svolgendo un'attività lavorativa retribuita. Attività lavorativa che consente a molti di loro anche di risarcire le vittime. Vi sono poi 40 detenuti in regime di semilibertà e 350 che godono di permessi premio. Il Carcere di Bollate tende pertanto in modo concreto alla rieducazione dei condannati e questo nel rispetto delle norme previste dall'Ordinamento penitenziario. E' la cooperazione tra tutte le figure professionali coinvolte, istituzionali e non, che ha reso possibile tutto ciò; non è secondario il fatto che gli avvocati collaborino con gli operatori alla costruzione di percorsi di reinserimento. Il Carcere di Bollate costituisce pertanto un modello da condividere e replicare su tutto il territorio nazionale. Gli "Spot" in materia giudiziaria sono altri e tra questi, certamente, non rientra il Carcere di Bollate.

Milano, 10 febbraio 2020

Il Consiglio Direttivo



## **PROVANO A METTERCI IN CROCE (UNCINATA)**

Le reazioni alle iniziative di protesta promosse dalla Camera Penale di Milano, in relazione alla partecipazione del Consigliere Piercamillo Davigo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello di Milano, fanno sorgere diverse domande sul livello di autoritarismo e di insofferenza per le libertà democratiche che si è raggiunto nel nostro Paese.

A fronte delle esternazioni mediatiche di un Consigliere del CSM volte, muovendo da un presupposto di infallibilità della magistratura, a svilire e banalizzare le garanzie difensive anche attraverso una scorretta e infondata delegittimazione dell'avvocatura, accusata di svolgere attività inutile per i propri assistiti, compresa quella di presentare impugnazione, ma utile per il proprio tornaconto economico, la Camera Penale di Milano si è "permessa" di rivolgere un semplice interrogativo al CSM: è giusto che chi sostiene tali tesi di dubbia compatibilità con la Costituzione sia designato a rappresentare il CSM in una occasione solenne come l'inaugurazione dell'anno giudiziario?

Ci siamo sentiti rispondere dal CSM che la nostra richiesta era irricevibile perché volta a sanzionare la libera manifestazione del pensiero e perché irrispettosa delle prerogative di un organo istituzionale.

A fare quadrato sono intervenute anche le associazioni correntizie dei magistrati, denunciando "degenerazioni culturali", "slealtà", "scarsa democrazia", addirittura di avere lanciato una "fatwa" e i livelli nazionali e locali dell'ANM, accusandoci di "sgarbo istituzionale", di perseguire scopi di propaganda, di mancare di rispetto all'ordine giudiziario e al CSM, oltre che al consigliere Davigo.

Preso atto che la implicita risposta alla nostra domanda è stata: sì il consigliere Davigo ci rappresenta degnamente, abbiamo lasciato -in oltre un centinaio- l'aula magna del Tribunale di Milano nel momento in cui è stata data la parola al consigliere Davigo. Lo abbiamo fatto in silenzio, indossando fieramente le nostre toghe e imbracciando un foglio sul quale erano riportati gli articoli 24, 27 e 111 della nostra Costituzione, convinti che il diritto di difesa, la presunzione di innocenza, la finalità rieducativa della pena e i principi del giusto processo vadano difesi contro ogni attacco.

La forma della nostra protesta è stata identica a quella attuata dalla magistratura associata nel 2010 quando, imbracciando come noi la





Costituzione, lasciò le aule in cui si svolgevano le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, nel momento in cui veniva data la parola ai rappresentanti di un governo che, a suo giudizio, stava adottando provvedimenti in contrasto con il principio costituzionale di indipendenza della magistratura. Ma allora nessuno parlò di "degenerazioni culturali", "slealtà", "scarsa democrazia" o di "fatwa".

D'altro canto è evidente come la Camera penale di Milano non abbia mai inteso sanzionare la libera manifestazione del pensiero di alcuno e come pretestuose siano state queste accuse.

Tralasciamo le scontate invettive che il nostro gesto ha provocato nei "campioni" politici e mediatici dell'imperante giustizialismo populista e registriamo positivamente come la nostra protesta abbia contribuito ad alimentare il dibattito e la discussione su temi fondamentali per uno Stato democratico.

Non possiamo però tacere di fronte a quanto affermato qualche giorno orsono dalla giornalista Liana Milella in occasione di un dibattito televisivo con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, cioè che l'atteggiamento degli avvocati di Milano nei confronti del consigliere Davigo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario non è stato né garantista, né democratico e che "per questa strada poi si vanno a segnare con le svastiche le porte delle persone".

Quindi saremmo nazisti, per aver espresso la nostra critica ed aver manifestato silenziosamente le nostre idee!

Consigliamo a Liana Milella almeno la lettura dell'articolo del Presidente U.C.P.I., Gian Domenico Caiazza, pubblicato su Il Foglio dell'11 febbraio scorso intitolato "Contro il codice Rocco-Davigo". Potrebbe così soffermarsi sul fatto che durante il fascismo l'avvocato difensore veniva dipinto come un pericoloso faccendiere pronto a tradire il mandato di patrocinatore del diritto per farsi protettore della delinquenza, che la presunzione di innocenza veniva liquidata come assurdità capace solo di indebolire la risposta punitiva dello Stato.

Non sappiamo se a Liana Milella questi richiami ricordino, come a noi, alcune tesi propagandate nell'attualità dai più accorati sostenitori del populismo giustizialista, ma siamo convinti che anche lei dovrà convenire sul fatto che per vedere affermati nel nostro ordinamento giuridico, con rango costituzionale, i principi a nome dei quali abbiamo attuato la nostra protesta si è dovuto passare per la sconfitta del nazi-fascismo, per il sacrificio estremo di troppi italiani che hanno combattuto e sono morti per consentirci di avere una Costituzione nella



quale fossero cristallizzati proprio i principi a difesa dei quali noi oggi ci battiamo, con forme di protesta come l'azzardo dell'invio di una lettera al CSM o l'abbandono di una cerimonia abbracciando la Costituzione.

A fronte dei continui attacchi ai principi costituzionali a cui assistiamo quotidianamente poco ci importa se il CSM ritiene la nostra richiesta "irricevibile", per noi era e sarà sempre "inviabile" e continueremo certamente a batterci a favore dei principi costituzionali del diritto di difesa, della presunzione di innocenza e del giusto processo, anche a costo di finire in un "campo di concentramento", convinti come siamo che le strade che conducono alle svastiche sulle porte sono altre che non la nostra civile protesta.

Milano, 15 febbraio 2020

Il Consiglio Direttivo



## IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

I provvedimenti d'urgenza, emessi per far fronte all'emergenza dovuta alla possibile diffusione del Coronavirus all'interno degli istituti penitenziari, hanno inciso pesantemente sulla vita delle persone detenute. Nelle carceri milanesi, già alla fine di febbraio, sono stati revocati i permessi premio e i provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno e alla semilibertà. Sono stati altresì prima limitati e poi, dalla settimana scorsa, addirittura sospesi i colloqui personali con i familiari ed è stato fortemente limitato l'accesso dei volontari.

Tutte le udienze devono inoltre tenersi con mezzi di partecipazione a distanza, ove possibile. Lo sforzo, in questo caso, dovrà essere quello di tutelare il diritto a comunicare riservatamente con il proprio difensore.

Ebbene, queste limitazioni unite al sovraffollamento degli istituti di pena hanno contribuito a rendere la situazione di oggi a dir poco drammatica.

In moltissimi istituti si sono infatti registrati episodi anche gravissimi di rivolta e il timore più forte è che possano verificarsi iniziative di repressione violenta.

In questa situazione estrema risulta evidente che l'esecuzione penale abbia inevitabilmente perso la connotazione trattamentale e rieducativa che la deve contraddistinguere.

Si sono invece inasprite, con l'occasione, le limitazioni al diritto di difesa mediante l'innalzamento di barriere al contatto con giudici e avvocati.

Alle iniziative drastiche adottate nei confronti dei ristretti per diminuire il rischio di contagio si sono affiancate misure non altrettanto forti per gli operatori, sia rispetto al loro rischio personale, che rispetto al rischio di essere veicoli involontari di contagio all'interno degli istituti. Solo oggi è prevista la consegna agli istituti di centomila mascherine protettive.

Secondo noi, mentre si valuta l'adozione di tutte queste misure limitative dei diritti delle persone detenute non può non essere affrontato il problema del sovraffollamento delle carceri.

Il sovraffollamento, accompagnato dalla insufficienza di assistenza sanitaria all'interno degli istituti di pena, amplifica in modo esponenziale il rischio di contagio da Covid-19.





Se, da un lato, devono essere presi in considerazione tutti i possibili strumenti di deflazione della popolazione carceraria a legislazione vigente, non si può non pensare anche ad una soluzione legislativa urgente che consenta una rapidissima riduzione della popolazione carceraria.

Sotto il primo profilo, ci si riferisce alle misure alternative, che consentono ampi spazi nei quali far rientrare il fattore di rischio legato all'emergenza sanitaria, e alla riaffermazione della natura di 'extrema ratio' della custodia cautelare in carcere, che potrebbe essere sostituita con misure che riducano la popolazione carceraria e al contempo il rischio di contagio, quali gli arresti domiciliari o l'obbligo di dimora.

Quanto ai possibili interventi urgenti, si tratta di strumenti che renderebbero possibile la gestione dell'emergenza sanitaria, senza alimentare l'illusione di provvedimenti di clemenza, quali l'amnistia e l'indulto, auspicabili ma di improbabile e non immediata adottabilità, garantendo la realizzazione dei principi costituzionali in materia di esecuzione della pena e di tutela della salute.

Va tenuto presente che una parte della popolazione detenuta ha già dato prova di adesione ad un percorso rieducativo attraverso l'ammissione a benefici quali il lavoro all'esterno o i permessi premio, ovvero a misure "umanitarie" quale l'assistenza all'esterno a figli minori (art. 21 bis). Per queste persone, nell'ambito di un limite di residuo di pena da valutare, potrebbe essere concessa una misura alternativa con istruttoria ridotta al minimo.

Analogamente, si potrebbe ipotizzare una forma di liberazione condizionale (con gli obblighi della libertà vigilata) da applicare a tutti i detenuti con fine pena prossimo senza alcuna condizione (se lo si facesse rispetto a residui di pena entro l'anno, più di 8.500 persone uscirebbero dagli istituti penitenziari italiani; a due anni il numero aumenterebbe a quasi 17.000).

Un simile effetto sarebbe ipotizzabile anche provvedendo per decreto legge ad introdurre una ipotesi di automatica sospensione dell'esecuzione della pena in corso per pene residue entro un certo limite, con successiva fissazione di udienza avanti il Tribunale di Sorveglianza per la valutazione di una misura alternativa.

In ogni caso, va assolutamente ribadito che le limitazioni ai diritti, imposte in questo periodo, debbano avere tassativamente carattere transitorio. Non si dovrà dimenticare che il diritto alla salute è primario (tanto da dover ancor più oggi spingere verso rimedi contro il sovraffollamento carcerario), ma non assume rango superiore ad altri, parimenti coperti da garanzia costituzionale



**CAMERA PENALE DI MILANO**  
GIAN DOMENICO PISAPIA



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

(diritto di difesa, al trattamento penitenziario rieducativo ed altri) con i quali va bilanciato senza sperequazioni macroscopiche.

Non può sfuggire come l'emergenza offra un ottimo banco di prova per la compressione dei diritti in un'epoca oscurantista come quella che stiamo vivendo, considerato che i passi indietro risalgono ad un periodo certamente precedente al dramma del Coronavirus (si pensi al processo infinito, all'ampliamento delle videoconferenze, al ritorno all'esecuzione penale carcerocentrica).

Ci opporremo dunque fermamente a che le odierne misure emergenziali siano stabilizzate in nome della praticità delle soluzioni adottate.

Dal canto nostro continueremo a vigilare, cercando di far sentire la nostra voce.

Milano, 10 marzo 2020

Il Consiglio Direttivo  
La Commissione Carcere





ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



## **MILANO E LE SUE CARCERI SULL'ORLO DEL BARATRO**

Le notizie che si sono susseguite nelle ultime ore impongono un'azione coraggiosa e tempestiva.

L'incendio di venerdì notte ha reso inagibili gli uffici del Tribunale di Sorveglianza rendendo ancora più complicata la valutazione delle istanze di differimento pena e di misure alternative presentate in ragione dell'emergenza COVID-19. Lo stesso problema si pone per l'ufficio Gip, presso il quale vanno valutate molte istanze di sostituzione di misure cautelari in carcere per la medesima emergenza sanitaria.

E' un'emergenza nell'emergenza, che deve essere affrontata in maniera decisa e rapida, per disinnescare una bomba sanitaria che purtroppo non tarderà ad esplodere.

Ciò a fronte di un continuo e progressivo aumento delle persone che hanno contratto il virus nei 18 istituti della regione. Nessuno ne è immune. Non lo sono i detenuti, non lo è il personale della Polizia Penitenziaria e non lo sono tutti gli operatori occupati in questo delicato settore. Le informazioni recenti danno conto del fatto che il contagio è in corso e la consapevolezza della situazione degli istituti ci spaventa.

Il cronico sovraffollamento, che impedisce il necessario distanziamento, rende impossibile isolare le persone contagiate e gestire razionalmente i reparti. Scarseggiano i presidi sanitari: mascherine, guanti e tamponi. Le strutture vetuste di parecchi istituti, che non prevedono certo celle singole o bagni ad uso individuale, renderebbero problematica la gestione anche a capienza regolamentare rispettata.

La rarefazione dei rapporti con l'esterno da parte dei detenuti non è purtroppo stata sufficiente ad impedire l'ingresso del virus nelle carceri.

E ora l'incendio, che ha reso impraticabili proprio quegli uffici (Gip e Sorveglianza) che si devono occupare delle istanze dei detenuti, ha reso la situazione milanese e lombarda, già caratterizzata da un numero di contagi da Coronavirus incomparabilmente più alto che nelle altre regioni, insostenibile.

Il Tribunale di Sorveglianza era già peraltro allo stremo delle proprie risorse: mancano magistrati ed amministrativi, al punto di costringere all'annullamento di numerose udienze collegiali con detenuti nelle prossime settimane.

E' pertanto improcrastinabile un intervento che preveda, in via quasi automatica e dunque senza il necessario intervento degli Uffici di Sorveglianza, l'immediata fuoriuscita

dal carcere di un numero di detenuti idoneo a consentire la gestione dell'emergenza sanitaria negli istituti.

Si tratta di intervento - già fortemente e più che opportunamente sollecitato da più parti, dall'Unione delle Camere Penali e dall'intero mondo dell'Avvocatura, dalle Associazioni fra Magistrati, dal CSM, dagli operatori penitenziari, dal Presidente Mattarella e da ultimo anche tramite appello del Pontefice - che davvero pare non poter più essere rinviato.

E Milano e la Lombardia sono oggi un'emergenza nell'emergenza, della quale anche il mondo della politica deve immediatamente farsi carico: è una scelta di campo da prendere a prescindere dai tecnicismi che verranno poi adottati.

Non pare purtroppo praticabile la strada dell'indulto, che richiederebbe maggioranze e, forse, tempi di approvazione non adeguati alle esigenze attuali.

L'intervento potrà essere fatto attraverso la sospensione ad opera delle Procure della Repubblica o Procure Generali delle esecuzioni in corso delle pene residue sino a 4 anni (con eventuale esclusione dei soli reati associativi gravi previsti dall'art. 4 bis co. 1 OP) per sei mesi con decorrenza dalla modifica legislativa; con facoltà, alla scadenza del termine di legge, di domandare una misura alternativa alla detenzione.

Ciò consentirebbe, al termine dell'emergenza, una valutazione oggi non possibile sulle modalità dell'esecuzione del residuo di pena da parte della magistratura di sorveglianza.

Nel frattempo, si chiede che l'art. 656 co. 5 c.p.p. sia eccezionalmente esteso a tutte le pene residue da eseguire sino ai quattro anni, senza le esclusioni attuali di cui al co. 9, per un periodo di sei mesi, al fine di evitare nuovi ingressi in questa fase.

Altra misura di semplice applicazione, che richiederebbe tuttavia provvedimenti della magistratura di sorveglianza che in questo momento di inagibilità degli uffici sarebbero comunque più complessi, è la concessione retroattiva a partire dal 1.1.2016 di ulteriori 30 giorni di liberazione anticipata speciale a chi abbia già fruito di tale riduzione di pena negli ordinari 45 giorni.

Per quanto riguarda i detenuti in custodia cautelare, riteniamo che le norme vigenti già impongano alle autorità giudiziarie di merito di tenere conto, nella valutazione del parametro di adeguatezza della misura, dell'emergenza sanitaria in corso: mai come oggi la misura cautelare in carcere deve costituire l'assoluta eccezione. Si potrebbe tuttavia anche introdurre, nel corpo dell'art. 275 c.p.p. o in una disposizione ad hoc, una temporanea presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari quale misura cautelare di massima gravità, salvo che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, con possibilità di una rivalutazione, anche d'ufficio, delle misure in corso. Il che si giustificerebbe anche in ragione della sospensione dei termini di fase disposta con il D.L. 18/2020.

Lo stato di emergenza attuale, per l'eccezionalità della situazione e per il bene dell'intera comunità, che include anche il carcere, impone di agire immediatamente.



## **EMERGENZA NELL'EMERGENZA:**

### **IL CARCERE E' PARTE DEL TERRITORIO**

Una società civile si deve occupare di chi da solo non può farcela ed è proprio nei momenti di difficoltà che deve dimostrare la propria capacità di perseguire ciò che è giusto. Di fronte al dilagare del Covid-19 è stato da subito evidente quanto fosse necessario intervenire nei luoghi di detenzione perché in quei luoghi c'è chi da solo non può farcela e non per cattiva volontà od incapacità di reazione, ma perché la sua volontà e capacità dipendono da altri, nello specifico dallo Stato. A fronte di numerose sollecitazioni provenienti dalle più diverse voci volte a segnalare che le precarie condizioni delle carceri italiane non avrebbero consentito una corretta gestione della pandemia all'interno delle mura soprattutto a causa del sovraffollamento, le risposte adottate dal governo sono state di mera facciata. I provvedimenti di scarcerazione adottati dalla magistratura di sorveglianza sulla base della normativa vigente, contrariamente a quanto erroneamente riportato da alcuni quotidiani nazionali, hanno riguardato un numero insufficiente di persone detenute e tra queste solo una insignificante minoranza ha beneficiato dei nuovi provvedimenti governativi. Sono necessari interventi di più ampio respiro a livello nazionale, ma allo stato attuale devono essere trovate soluzioni concrete e veloci anche a livello territoriale, quali spazi ove "ospedalizzare" i detenuti positivi ed alloggi da mettere a disposizione di coloro che non riescono a beneficiare di misure alternative alla detenzione solo perché non hanno un domicilio. In questa ottica salutiamo con favore le iniziative intraprese dal Comune di Milano che, oltre all'approvazione a larga maggioranza di un ordine del giorno sull'emergenza carcere, si è reso disponibile ad offrire alloggio presso le case di sua proprietà ad una ventina di persone detenute nonché a riceverne altre (quelle positive al Corona Virus) presso l'hotel Michelangelo. Ma occorre fare di più. È infatti di vitale importanza individuare nuovi spazi ove poter





CAMERA PENALE DI MILANO  
GIAN DOMENICO PISAPIA



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

ricevere e curare le persone detenute con sintomi di Covid-19 ed è per questo che insistiamo nel chiedere anche alla Regione Lombardia di fare la sua parte.

In un momento di grave pericolo quale quello attuale, la situazione drammatica delle carceri e della diversa umanità che per ruolo e ragione la compone, rappresenta un'emergenza nell'emergenza che nessuno, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, può esimersi dall'affrontare.

Per quanto ci riguarda, continueremo ad assistere le persone detenute nel far valere il loro diritto ad una pena giusta ed improntata al senso di umanità e alla residualità della custodia cautelare in carcere, battendoci caso per caso perché chi ne ha il diritto possa fruire di forme alternative alla detenzione e perché si eviti di dimenticare le carceri e i loro occupanti (persone detenute e operatori penitenziari) in un momento in cui esse rischiano di trasformarsi in bombe epidemiologiche.

Milano, 30 aprile 2020

Il Consiglio Direttivo

La Commissione Carcere

## 1° MAGGIO SUL DIVANO

Da oggi molti lavoratori riprenderanno le proprie attività.

Molti datori di lavoro hanno trascorso gli ultimi giorni ad approntare i presidi di tutela dei lavoratori e i luoghi di lavoro, in modo da consentire una ripresa in sicurezza.

Colpisce e sorprende che proprio il 1° Maggio la corrente dei magistrati di Area abbia diramato un comunicato con cui preannuncia la mancata “ripartenza” dell’attività giudiziaria, ove l’avvocatura non acconsenta alla trattazione dei processi da remoto. Si legge infatti nel comunicato che *“Là dove non sarà possibile tornare nelle aule in ragione della perdurante pericolo di contagio, la mancata ripresa delle attività giudiziarie sarà ascrivibile esclusivamente alla responsabilità dell’avvocatura, che non avrà collaborato”*.

Come se il *“perdurante pericolo di contagio”* rendesse impossibile in assoluto il ritorno nelle aule e non potesse essere arginato con adeguati strumenti e presidi, come invece accade in tutti i luoghi di lavoro.

In realtà, sin dal 17 marzo scorso il decreto legge n.18 (art.83 comma 6), ora convertito in legge, aveva prescritto ai capi degli uffici giudiziari di adottare *“le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*.

Nei primi giorni dell’emergenza, in una situazione sanitaria di massimo allarme, molte Camere penali territoriali si sono rese disponibili ad aderire a protocolli che prevedono per le urgenze il cosiddetto processo “da remoto”. La Camera penale di Milano ha aderito, insieme all’Ordine degli avvocati di Milano, al protocollo per la celebrazione “da remoto” delle udienze di rito direttissimo e relative al mandato di arresto europeo. E’ stata un’adesione tesa a salvaguardare al massimo -in un momento di prima emergenza e limitatamente ai processi urgenti ed indifferibili- non soltanto il diritto alla salute ma anche il diritto di difesa.

In totale condivisione dei motivi espressi dall’Unione delle camere penali italiane, la Camera penale di Milano è però sempre stata fermamente contraria all’adozione indiscriminata del rito “da remoto” per tutti i processi.

Ora la situazione sanitaria generale è ritenuta, dal Governo e dal Parlamento, compatibile con la ripresa della gran parte delle attività produttive e di servizi, anche quelli non essenziali, come invece è la amministrazione della Giustizia.

Ciò tuttavia pare non valere per la attività giudiziaria, per la quale sembra escludersi la possibilità, ovviamente adottando le idonee misure organizzative, di tornare gradualmente a celebrare i processi nelle aule del Palazzo di Giustizia, tratteggiando



come unica soluzione la giustizia da remoto, e così attribuendo agli avvocati, che la avversano, la responsabilità di un blocco di ogni attività.

Riteniamo invece che la attività giudiziaria possa e debba riprendere tutelando la salute di TUTTE le persone che partecipano al processo.

Siamo invece contrari a più comode soluzioni che finirebbero per sacrificare il diritto di difesa in nome di una male intesa tutela della salute.

Ma la salute di chi? Certo non quella del personale amministrativo che secondo le nuove norme deve essere presente nell'ufficio giudiziario; né quella degli imputati liberi e dei loro difensori, che dovrebbero partecipare da remoto da un'unica postazione e da uno studio legale che dovrà, comunque, riaprire. Né, ancora, quella dei soggetti indicati dal comma 12 quater dell'art.83 che, per partecipare ad atti di indagine del PM o del GIP, dovranno recarsi al più vicino (ma quanto vicino?) ufficio di Polizia adeguatamente attrezzato.

Riteniamo dunque che la tutela dei diritti nelle aule di giustizia, in condizioni di sicurezza, possa assai meglio coniugarsi con la tutela della salute di tutti, piuttosto che una giustizia "da remoto", sicura solo per qualcuno.

Perché la cross examination deve essere fatta in aula, guardando le persone, per comprendere davvero le situazioni.

Perché l'efficacia della discussione in aula, davanti al Giudice, è ben altra cosa, almeno per chi, come noi, la ritiene espressione irrinunciabile di dialettica processuale utile alla miglior decisione; e-non perdita di tempo.

Perché l'imputato ha diritto ad essere guardato in faccia dal proprio Giudice, se lo vuole.

Siamo convinti che ciò si possa fare, in assoluta sicurezza, per moltissimi dei processi ordinari.

Siamo certi che i capi degli uffici Giudiziari milanesi, in ossequio al dettato normativo, stiamo ultimando l'approntamento delle misure organizzative richieste dalla legge per la ripartenza della amministrazione della Giustizia, che potrà avvenire, pur in maniera graduale, a partire dal 12 maggio prossimo.

Siamo convinti che le ampie aule del Palazzo di giustizia di Milano, così come le aule bunker e persino altri spazi fruibili all'interno del Palazzo, consentano, se debitamente organizzati, l'utilizzo di postazioni distanziate, dotate di un microfono per ciascuna delle parti, sicuramente più idonee a garantire il distanziamento sociale, piuttosto che da un'unica postazione da condividere tra avvocato e imputato come previsto nel rito "da remoto".

E che una scansione temporale dell'udienza, con trattazione dei processi ad orario stabilito, che possa finalmente far entrare l'amministrazione della Giustizia nel mondo moderno; evitando assembramenti e disagi che, francamente, non avrebbero necessitato una pandemia per essere risolti.



Con questi accorgimenti -in aule sanificate ed organizzate e senza assembramenti inutili- possiamo tornare in aula subito, come a breve torneranno al lavoro pressochè tutti i lavoratori del Paese, senza privilegi.

Insomma, anche in una trascorsa Festa dei lavoratori diversa dal solito, ci siamo immaginati di poter tornare davvero a lavoro e non di rimanere comodi sul divano.

Questa è la responsabilità che ci assumiamo come avvocati e la assumiamo volentieri.

Milano, 4 maggio 2020.

Il Consiglio Direttivo



## **AVVISO AI NAVIGANTI, TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO: (PEC)ATO...**

Nel corso di una riunione del comitato misto il Presidente delegato del Tribunale di Milano, dott. Fabio Roia, ci ha comunicato quanto segue.

Il Presidente della sezione Riesame ha informato il Presidente del Tribunale che la sezione Riesame ritiene inammissibili tutte le impugnazioni presentate tramite PEC. Ciò in forza della interpretazione che i Giudici della sezione Riesame danno oggi alla normativa esistente, anche sulla base di una ultima decisione della Cassazione (Cass. Pen. Sez. I, c.c. 3.11.2020 n. 2840/2020).

Dal canto nostro riteniamo errata l'interpretazione del Tribunale del Riesame di Milano, in quanto l'attuale art. 24 D.L. 137/2020 prevede che sia consentito il deposito via PEC di tutti gli atti comunque denominati diversi da alcuni espressamente richiamati nella norma appena citata (fra cui non rientrano le istanze di riesame e gli atti di impugnazione).

La decisione della Cassazione richiamata, peraltro, quale orientamento a cui conformarsi è superata dall'emissione del decreto ministeriale del 9.11.2020, che indica quali siano le PEC a cui trasmettere gli atti, nonché quali siano le modalità di formazione degli atti digitali.

Detto questo, non possiamo che rappresentare quanto ci è stato comunque presentato come interpretazione ad oggi adottata dal Tribunale del Riesame di Milano.

Quanto sopra valga come avvertimento per tutti.

L'interpretazione assunta dal Tribunale del Riesame ci preoccupa moltissimo: sembra trasmettere la volontà (isolata, ci auguriamo) di non procedere verso la informatizzazione del deposito degli atti da parte dei difensori. Nemmeno in un momento di grossa tensione sanitaria.

Gli avvocati a Milano dovranno presentarsi, per ora, al Tribunale del Riesame per non veder dichiarata inammissibile la loro impugnazione. Naturalmente non è pensabile, infatti, confidare nell'intervento ortopedico – probabile, ma certamente tardivo – della Corte di Cassazione che dichiari errata la declaratoria di inammissibilità.

Milano, 18 novembre 2020

Il Consiglio Direttivo



## NESSUN DORMA

Non può sfuggire la portata dirompente, in senso anticostituzionale, delle disposizioni per la celebrazione e la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte con l'art. 23 del decreto legge 9.11.2020 n. 149.

Con un colpo di spugna, tra norme che si occupano di botanica, l'art. 23 ha introdotto una sorta di giurisdizione penale d'appello "a chiamata": se invocata tempestivamente da una parte privata o dal pubblico ministero, essa si attuerà secondo le norme inderogabili del contraddittorio e della collegialità, con una camera di consiglio celebrata in presenza dell'organo giudicante.

In caso contrario, addio al vecchio giudizio d'appello e via libera al nuovo tran tran cartolare: scambi di conclusioni e memorie in via telematica tramite la cancelleria; giudici collegati tra loro da remoto; avvocati, pubblici ministeri, parti e imputati ridotti ad ectoplasmi; et voilà, giustizia (non) sarà fatta.

La *ratio* sottostante una simile disposizione non risiede certo nell'esigenza di fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, che la recente esperienza anche milanese dimostra potersi contenere con un'adeguata calendarizzazione delle udienze, in modo da consentire il distanziamento interpersonale, con la sanificazione delle aule e con l'utilizzo dei presidi individuali di protezione.

La ragione di tale scelta non è l'emergenza epidemiologica in corso, ma l'ormai conclamata insofferenza alla celebrazione dei giudizi in Corte di Appello e in Corte di Cassazione secondo le regole previste dal codice di procedura penale.

Sono infatti anni che assistiamo ai tentativi di cartolarizzare i giudizi di impugnazione, di eliminare la relazione, introdotta nel nostro codice a garanzia della collegialità delle deliberazioni, e, soprattutto, di eliminare la discussione orale della difesa, vissuta ormai come un inutile ostacolo alla gestione sempre più monocratica dei giudizi di impugnazione.

Non a caso l'inaugurazione del presente anno giudiziario dell'Unione delle Camere Penali Italiane si è tenuta a difesa del giudizio di appello, della sua oralità e della sua collegialità, già pesantemente messe in discussione dalle prassi adottate e ora inesorabilmente accantonate con il pretesto dell'emergenza epidemiologica.





**CAMERA PENALE DI MILANO**  
GIAN DOMENICO PISAPIA



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

La Camera Penale di Milano, pertanto, stigmatizza l'abominio processuale introdotto con l'art. 23 del decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 e auspica la mobilitazione di tutti i penalisti italiani a difesa dei principi del giusto processo, invitando i colleghi ad avvalersi in ogni caso della "facoltà" di discutere oralmente il proprio processo, nell'auspicio che questo torni ad essere un pieno diritto.

Milano, 25 novembre 2020

Il Consiglio Direttivo